

# L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL LAVORO

- IMPATRIATI, NEO-RESIDENTI E ALTRI REGIMI FISCALI DI ATTRAZIONE IN ITALIA

- INTERNATIONAL MOBILITY: L'IMPATTO DEL NUOVO CONCETTO DI RESIDENZA FISCALE NELLE PERSONE FISICHE E NELLA STABILE ORGANIZZAZIONE
- I REDDITI DA LAVORO: DISTACCO DEL PERSONALE E IL REMOTE WORKING
- I NUOVI FRONTALIERI

Laura Riva


## L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL LAVORO

- IMPATRIATI, NEO-RESIDENTI E ALTRI REGIMI FISCALI DI ATTRAZIONE IN ITALIA

International Mobility: l'impatto del nuovo concetto di residenza fiscale nelle persone fisiche e nella stabile organizzazione

Laura Riva

## L'evoluzione del concetto di residenza fiscale: il D.Lgs. n. 209/2023 e la nuova riformulazione dell'art. 2 Tuir, co. 2: Residenza persone fisiche



Resta ferma la presunzione di residenza per i cittadini italiani che si trasferiscono in Stati o territori a fiscalità privilegiata (D.M. 4 maggio 1999), salva la prova contraria.

## L'evoluzione del concetto di residenza fiscale: il D.Lgs. n. 209/2023 e la nuova riformulazione dell'art. 2 Tuir, co. 2: : impatto sulla residenza persone fisiche

### Livello Paese Italia:

- Economico (micro – macro)
  - Demografico
  - Sociale e culturale
  - Politico
- 
- **Migratorio : Inbound e Outbound**
    - Stranieri in Italia
    - Italiani all'estero



### Livello Paese Mondo : Globale

- **OCSE:** la mobilità globale delle persone, legata all'innovazione tecnologica, al lavoro, alle tematiche fiscali

- **Impatto sulla residenza**
  - **Impatto tassazione reddito**
  - **Impatto contributivo - previdenziale**
- 
- **Regimi speciali nei singoli Paesi**
  - **Compliance e contenzioso**

## L'evoluzione del concetto di residenza fiscale: il D.Lgs. n. 209/2023 e la nuova riformulazione dell'art. 2 Tuir, co. 2: : Residenza persone fisiche

I flussi migratori sono oggi giorno rilevanti, continui e rapidi: impattano a livello Globale e sorgono dall'esigenza di ricerca di efficienza fiscale e motivazioni lavorative, soprattutto in contesti economici, fiscali e di mobilità internazionale.

### Motivazioni lavorative

#### Soggetti: Lavoratori

- ☐ Ricerca di occupazione o migliori opportunità professionali;
- ☐ Accesso a mercati del lavoro più dinamici;
- ☐ Maggiori salari o migliori condizioni contrattuali.

### Efficienza fiscale

#### Soggetti:

- imprenditori
- manager
- HNWI
- pensionati internazionali
- ❖ Regimi flat tax (es. Italia per HNWI)
- ❖ Incentivi per lavoratori impatriati
- ❖ Tassazione ridotta su redditi o su patrimoni (passaggio generazionale)
- ❖ Tassazione agevolata per i pensionati esteri
- ❖ Golden Visa


### Residenza e quesiti: compliance

- ✓ Legislazioni estere, le persone e la tassazione del reddito complessivo (*worldwide taxation principle*)
- ✓ Questioni aperte:
  - La doppia residenza (*OCSE: Tie breaker rules*)
  - Assenza di residenza fiscale
  - Contribuzione in capo al lavoratore e in capo al datore di lavoro: dubbi e quesiti



## L'evoluzione del concetto di residenza fiscale applicato in Italia VS. il modello Convenzionale OCSE (art. 4, par. 2): Tie Break Rules

### TIE BREAKER RULES



Si considera fiscalmente residente nel territorio dello Stato, l'individuo che ha:

1. Abitazione permanente ( permanenza più di 90 giorni)
2. Il centro degli interessi vitali (relazioni personali ed economiche)
3. Soggiorno abituale:Paese nel quale si soggiorna abitualmente
4. Nazionalità
5. Accordo tra le autorità dei Paesi (MAP)

### Esempi di casistiche di contenzioso interno Italia e l'applicazione dell'art. 4 OCSE (sino anno 2023):

- **Italia ↔ Francia** *Cass. civ., Sez. Tributaria, Ord. n. 25690 del 4 settembre 2023*

Applicazione dello "Split year" in assenza di clausula espressa (il caso di Francia o USA) non è possibile e il contenzioso viene risolto applicando il credito d'imposta ex art. 24 della Convenzione per le imposte versate in Italia. (**caso Ibrahimović e split year**)

- **Italia ↔ Germania** *Cass. civ., Sez. Tributaria, Sent. n. 27278 del 25 settembre 2023*

Rimborso di ritenute su redditi versate in Italia non accolta per mancanza di certificato di pagamento emesso dalla Germania, come da Convenzione Italia Germania. Il contenzioso si risolve con il TRC rilasciato dalla Germania, qualificando il contribuente come residente ai fini convenzionali in Germania, mostrando il potenziale assoggettamento a imposta illimitata nello Stato di residenza: il TRC ne costituisce la prova. (**full liability to tax e TRC**)

**Italia ↔ Giappone — Art. 4 § 2 Convenzione Italia-Giappone** *Convenzione priva di tiebreaker rules per persone fisiche* La Convenzione Italia-Giappone non contiene la sequenza di tiebreaker prevista dal Modello OCSE per le persone fisiche. La conseguenza è strutturale: in caso di doppia residenza, il conflitto non può essere risolto applicando la gerarchia OCSE ma si attiva la procedura amichevole MAP.

## L'evoluzione del concetto di residenza fiscale applicato in Italia VS. il modello Convenzionale OCSE (art. 4, par. 2): Tie Break Rules

### TIE BREAKER RULES

**Quesito:** Soggetto residente fiscale in Italia che beneficia del **regime 24-bis** è considerato «residente» ai fini convenzionali del Modello OCSE?

Risposta:

- **Modello OCSE, art. 4** considera “residente” chi è soggetto a imposizione (“liable to tax”) in uno Stato in base a criteri come residenza, domicilio, ecc. Quindi il soggetto deve essere tassato in via ordinaria sia sui redditi interni che sui redditi esteri
- **Italia:** Il soggetto art. 24-bis è fiscalmente residente in Italia (art. 2 Tuir) ma i redditi esteri sono soggetti a imposta sostitutiva flat (regime derogatorio-opzionale) nonché esclusione secondo l’opzione «cherry picking»

**Conclusione:**

**Italia:** risulta residente, ma con profili di incertezza e potenziali limitazioni al requisito della “liable to tax” OCSE per l’assoggettamento “pieno” (full liability) al sistema impositivo dello Stato (tassazione interna ordinaria ma estera in regime di deroga).

**Rischio:** altri Stati potrebbero contestare la residenza convenzionale o l’accesso ai benefici

**Caso USA:** Commentario OCSE aggiornato 2025, par. 38, è inserita l’osservazione degli Usa nel quale è indicato che «*The United States reserves the right to exclude from the definition of “resident” in paragraph 1 any person whose tax is determined in that Contracting State, in whole or in part, on a fixed-fee, “forfait” or similar basis.*»  
Esclusione da parte degli USA da “resident” coloro che sono soggetti a tassazione su base forfettaria;

## L'evoluzione del concetto di residenza fiscale applicato in Italia VS. il modello Convenzionale OCSE (art. 4, par. 2): casi svolti dall'AdE

Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, par. 3 « Rapporti con le Convenzioni contro le doppie imposizioni» cita:

*«La prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno è, infatti, pacificamente riconosciuta e, in ambito tributario, sancita dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 20 600. Tali ultime norme dispongono, rispettivamente, l'applicazione della normativa interna in deroga agli accordi internazionali solo ove più favorevole al contribuente e la prevalenza degli accordi internazionali sul diritto interno. Peraltro, la supremazia del diritto internazionale pattizio sulla disciplina nazionale è stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale.»*



## La residenza fiscale D.Lgs.n. 209/2023 e la nuova riformulazione dell'art.73 del Tuir: Residenza delle Società ed Enti

**ART. 73 TUIR co. 3:** *“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che **per la maggior parte del periodo di imposta** hanno nel territorio dello Stato **la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale**. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. “*

**ART. 73 TUIR, nuovo co. 5-bis:** *“ Salvo prova contraria, si considerano altresì residente nel territorio dello Stato le società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa»*

**NUOVO ART. 5, co.3, lett.d) TUIR:** *“si considerano residenti le società e le associazioni **che per la maggior parte del periodo di imposta** hanno nel territorio dello Stato la sede legale o **la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale**. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'associazione nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'associazione nel suo complesso».*

## Evoluzione del concetto di residenza fiscale: D.Lgs.n. 209/2023 e la nuova riformulazione dell'art.73 del Tuir: Residenza delle Società ed Enti

### Residenza societaria ed Enti

Fiscalmente residenti in Italia, se per la maggior parte del periodo, si hanno:

- ✓ Sede legale
- ✓ Sede di direzione effettiva
- ✓ Gestione ordinaria in via principale



### Sede di direzione effettiva

«La continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.»

- Paesi CL: il luogo ove vengono prese le decisioni strategiche delle società;
- Paesi Civil Law: il luogo ove viene gestito il day by day delle società

**L'ITALIA abbraccia entrambe le definizioni.**

Il luogo dove è effettivamente diretta la società, dove sono assunte **in prevalenza** le decisioni operative gestionali e strategiche da parte dell'organo amministrativo, non includendo le linee guida impartite dal socio di controllo

## Evoluzione del concetto di residenza fiscale: D.Lgs.n. 209/2023 e la nuova riformulazione dell'art.73 del Tuir: Residenza delle Società ed Enti

### Residenza societaria ed Enti

Fiscalmente residenti in Italia, se per la maggior parte del periodo, si hanno:

- ✓ Sede legale
- ✓ Sede di direzione effettiva
- ✓ Gestione ordinaria in via principale



### Gestione ordinaria in via principale

Attività svolta giorno per giorno, per la gestione della società nel suo complesso, rispetto al luogo dove le persone chiave prendono le decisioni più importanti e necessarie per la normale gestione, con riferimento al suo complessivo funzionamento. Rilevante la presenza di una struttura operativa in loco, con una struttura adeguata a raggiungere lo scopo sociale ed effettivo radicamento della persona giuridica.

## Evoluzione del concetto di residenza fiscale: D.Lgs.n. 209/2023 e la nuova riformulazione dell'art.73 del Tuir: Residenza delle Società ed Enti

### Contesto attuale:

- Riunioni virtuali periodiche svolte dal management
- Management presente in un Paese diverso dalla sede di residenza dell'impresa
- Datori di lavoro esteri
- Presenza fisica di lavoratori in remote working (presenza in un «Paese» diverso da quello del datore di lavoro :
  - a) rischio di **Stabile organizzazione del datore** di lavoro «home office»
  - b) allocazione del reddito
  - c) il Transfer pricing
  - e) esterovestizione

### Fattispecie definite dall'OCSE:

- **Lavoro ibrido (30%)** dipendenti che lavorano negli uffici in sede del proprio datore di lavoro elaborano per alcuni periodi dell'anno in un'altra nazione;
- **Full remote (80%)** dipendenti assunti in un Paese diverso, con lavoro in remoto, che occasionalmente si spostano nella sede della società
- **Frontalieri** che vivono nel loro Paese ma si spostano nel Paese di confine in sede del proprio datore di lavoro
- **Nomadi digitali** lavorano da diversi Paesi e si spostano frequentemente, spesso lavoratori autonomi

## D.Lgs.n. 209/2023 e la nuova riformulazione dell'art.73 del Tuir: Residenza delle Società ed Enti – Stabile organizzazione

Disciplina della **Stabile organizzazione**: art. 162 TUIR : »... *l'espressione designa una «sede fissa d'affari per mezzo della quale una impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato....»* La stabile organizzazione continua infatti a designare, in via generale, una sede fissa di affari per mezzo della quale un'impresa non residente esercita in tutto o in parte la propria attività nel territorio dello Stato; comprende anche, in certe condizioni, una presenza economica significativa o una stabile organizzazione personale tramite agente dipendente.

**Stabile organizzazione materiale:** esercizio attività nello Stato da parte di società estera mediante organizzazione di mezzi organizzati dal soggetto estero tale da costituire una «sede fissa»;

**Stabile organizzazione personale:** esercizio attività nello Stato da parte di società estera senza una «sede fissa», tramite rappresentante o agente dipendente. (potere di concludere contratti, attività abituale, attività per l'impresa di core business.

### Stabile organizzazione e residenza: confine

- ✓ rileva dove si assumono realmente le decisioni strategiche e dove si svolge la gestione ordinaria;
- ✓ diminuisce il rilievo di criteri più formali o meno aderenti alla sostanza organizzativa;
- ✓ si rafforza il coordinamento con il tema della stabile organizzazione, intesa come luogo effettivo dove avviene la gestione ordinaria principale.

# L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL LAVORO

- IMPATRIATI, NEO-RESIDENTI E ALTRI REGIMI FISCALI DI ATTRAZIONE IN ITALIA

## I redditi da lavoro: distacco del personale e il Remote working

Laura Riva

## Presenza fisica e lavoro agile: l'home office - Commentario aggiornato 2025 OCSE all'art. 5

**La Stabile Organizzazione:** sede fissa d'affari attraverso cui l'impresa esercita l'attività.

Requisiti:

- disponibilità della sede (presenza effettiva)
- fissità spazio-temporale
- svolgimento dell'attività d'impresa (funzione economica)

### 1. Fattore temporale prevalente

Regola generale:

**NO S.O. se < 50% del tempo  
lavorato** nello Stato estero

Valutazione basata su:

- tempo di lavoro (non presenza fisica totale)
- periodo di **12 mesi mobili**

Il superamento della soglia è condizione necessaria (ma non sufficiente)



### 2. Fattore funzionale (ragione commerciale) all'esercizio d'impresa

Richiede che la presenza nello Stato estero sia giustificata da esigenze di business:

- accesso a clienti / mercati
- sviluppo attività commerciale
- gestione fornitori o relazioni operative
- esigenze di fuso orario o competenze locali

Non costituisce ragione commerciale:

- scelta personale del lavoratore
- risparmio costi d'ufficio
- esigenze private

## Presenza fisica e il lavoro agile: l'home office - Commentario aggiornato 2025 OCSE all'art. 5

Si configura una Stabile Organizzazione se:

1. Verifica della soglia temporale > 50% tempo lavorato in home office nello Stato estero
2. Se soddisfatta → verifica ragione commerciale
1. Solo se entrambe presenti → possibile S.O.

Non si configura una Stabile Organizzazione se:

- a) Il lavoro nello Stato estero < 50%
- b) attività intermittente o occasionale
- c) attività preparatorie o ausiliarie

Criticità da valutare:

1. Rilevanza dei contratti di lavoro
2. Rischio S.O. anche senza sede fisica tradizionale
3. Posibili divergenze interpretative tra Stati
4. Applicazione caso per caso



## Il regime dei lavoratori dipendenti chiamati a svolgere la propria attività al di fuori del territorio nazionale

- Mantenimento residenza fiscale del lavoratore nel territorio dello Stato:
- ❖ trasferta di lavoratore dipendente all'estero in via temporanea art. 51, comma 5 del TUIR → trasferta nel territ. comunale  
→ trasferta fuori territ.comunale
- ❖ indennità e rimborsi per il trasferimento all'estero art. 51, comma 7 del TUIR trasferimento anche all'estero :  
spostamento in sede differente (cambiamento di sede di lavoro) , non ha carattere di occasionalità ma modifica stabile e duratura oppure caso di distacco del personale
- ❖ servizi prestati all'estero: art. 51, comma 8 del TUIR → Trasferimento o distacco all'estero ma il dipendente risulta residente in Italia (applicazione in caso di esclusione caso successivo art. 8-bis)
- ❖ reddito di lavoro dipendente prestato esclusivamente all'estero in via continuativa art. 51, comma 8-bis del TUIR ,  
applicazione della «retribuzione convenzionale»:
  - lavoratore residente in Italia ai sensi dell'art. 2 TUIR
  - esegue prestazione lavorativa continuativa esclusivamente all'estero
  - soggiorno nello Stato estero per più di 183 giorni in 12 mesi

# L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL LAVORO

- IMPATRIATI, NEO-RESIDENTI E ALTRI REGIMI FISCALI DI ATTRAZIONE IN ITALIA

## I nuovi Frontalieri

Laura Riva

## I NUOVI FRONTALIERI 2026 – Le nuove regole Legge 217/2025, ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo Italia - Svizzera

La normativa di riferimento:

- Legge 29 dicembre 2025, n. 217
- Pubblicazione in G.U. n. 14 del 19.1.2026 della Legge, a ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo Italia-Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, del 23.12.2020.

Contenuto:

Integrazione del punto 2 del Protocollo aggiuntivo: deroga al rientro quotidiano al domicilio per massimo 45 giorni annui, consentendo ai **lavoratori frontalieri di svolgere il telelavoro sino al massimo il 25% dell'attività lavorativa**, senza perdere lo status di «frontaliero».

Soggetti:

- “nuovi” Frontalieri : Sistema di tassazione concorrente nei due Stati
- Frontalieri rientranti nel regime transitorio (art. 9 Accordo Italia – Svizzera 23.12.2020): tassazione esclusiva nello Stato di svolgimento dell'attività lavorativa quindi Svizzera

## I NUOVI FRONTALIERI 2026 – Le nuove regole Legge 217/2025, ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo Italia - Svizzera

### PASSATO

Sistema di prelievo unico (Svizzera)

Legge 2025, n.217

### NUOVO ASSETTO

Tassazione concorrente e cooperazione tra  
Amministrazioni fiscali Italia e Svizzera

- “nuovi” Frontalieri : Sistema di tassazione concorrente nei due Stati – post L. 217/2025
- Frontalieri rientranti nel regime transitorio (art. 9 Accordo Italia – Svizzera 23.12.2020): tassazione esclusiva nello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa quindi Svizzera – pre L. 217/2025

## I NUOVI FRONTALIERI 2026 – Le nuove regole Legge 217/2025, ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo Italia - Svizzera

### I tre pilastri dello status di Frontaliere:

1. **Residenza:** il lavoratore deve risiedere in un Comune italiano situato entro un raggio di 20 chilometri dal confine elvetico
2. **Luogo di lavoro:** l'attività di lavoro dipendente deve essere svolta nell'area di frontiera della Svizzera
3. **Frequenza:** in linea generale, il lavoratore deve rientrare quotidianamente al proprio domicilio italiano

### Spartiacque Temporale



## I NUOVI FRONTALIERI 2026 – Le nuove regole Legge 217/2025, ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo Italia - Svizzera

MATRICE DIAGNOSTICA: Quale regime si applica?

	VECCHI FRONTALIERI	NUOVI FRONTALIERI
Data di innesco	Prima del 17.07.2023	Dal 18.07.2023
Autorità impositiva	Esclusiva: solo Svizzera	Concorrente = Svizzera + Italia
Dichiarazione in Italia	Non richiesta per il reddito da lavoro dipendente	Obbligatoria, soggetta a IRPEF
Durata del regime	Valido fino alla cessazione dell'attuale rapporto di lavoro	Regime strutturale permanente

## I NUOVI FRONTALIERI 2026 – Le nuove regole Legge 217/2025, ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo Italia - Svizzera

### Vecchi Frontalieri : la Clausola di Salvaguardia


REDDITO LORDO → TASSAZIONE 100% IN CH → NETTO

**Regola:** continuano ad applicare il regime previgente, tassazione esclusiva in Svizzera del reddito da lavoro dipendente prodotto nel territorio elvetico.

**Condizione:** questo regime transitorio garantisce stabilità fiscale e rimane valido ininterrottamente sino alla Cessazione del rapporto di lavoro.

## I NUOVI FRONTALIERI 2026 – Le nuove regole Legge 217/2025, ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo Italia - Svizzera


### Nuovi Frontalieri : Il Modello a Tassazione Concorrente





## I NUOVI FRONTALIERI 2026 – Le nuove regole Legge 217/2025, ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo Italia - Svizzera

### LE DUE AGEVOLAZIONI DI SISTEMA:



**Tetto dell'80%:** la trattenuta alla fonte in Svizzera  
Ha un limite massimo pari all'80% dell'imposta  
ordinaria prevista nello Stato di lavoro

- € 10.000

**Franchigia italiana:** è prevista una  
una deduzione fissa di € 10.000 all'anno  
sul reddito percepito, che abbatte  
direttamente l'imponibile soggetto a  
tassazione italiana.

## I NUOVI FRONTALIERI 2026 – Le nuove regole Legge 217/2025, ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo Italia - Svizzera

### DEROGA AL RIENTRO: LA SOGLIA DEI 45 GIORNI

**Regola:** la normativa introduce maggiore flessibilità: è consentito non rientrare al proprio domicilio Italiano mantenendo comunque lo status di Frontaliere.

**Limite:** fino ad un massimo di 45 giorni nell'anno Civile

**Condizione:** valido solo per comprovate esigenze Professionali (il conteggio esclude esplicitamente Ferie e malattia).

### TELELAVORO: IL LIMITE STRUTTURALE DEL 25%

**Regola:** con la ratifica del protocollo, lo smart working è diventato una concessione strutturale, non più un'emergenza pandemica.

**Limite:** i lavoratori possono operare da remoto nel proprio Stato di residenza (Italia) fino al limite del 25% del tempo di lavoro annuale senza perdere lo status fiscale agevolato.

## I NUOVI FRONTALIERI 2026 – Le nuove regole Legge 217/2025, ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo Italia - Svizzera

### LE CONSEGUENZE DEL SUPERAMENTO DEI LIMITI

Cosa accade se si superano i 45 giorni di mancato rientro o il limite del 25% del Telelavoro?

### **PERDITA IMMEDIATA DELLO STATO DI FRONTALIERE**

Decadimento del regime fiscale agevolato e applicazione della tassazione ordinaria piena nello Stato di residenza (Italia).

## I NUOVI FRONTALIERI 2026 – Le nuove regole Legge 217/2025, ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo Italia - Svizzera

Il nuovo sistema sostituisce la vecchia tassazione esclusiva con una moderna flessibilità operativa.

1. EQUITA'

SMART WORKING (25%)

2. SCAMBIO DATI


FRANCHIGIE (€ 10K)

- **Rigore e condivisione:** garantisce maggiore equità e una chiara ripartizione del potere impositivo tramite un rafforzato scambio automatico di informazioni tra Italia e Svizzera.

**Attrattività del lavoro:** compensa il maggior carico fiscale introducendo franchigie elevate e legalizzando il telelavoro strutturale, mantenendo vivo l'interesse per l'occupazione oltre confine.

# Grazie per l'attenzione

Laura Riva  
ODCEC Milano  
Email: [laura@eclr.it](mailto:laura@eclr.it)



Milano, 18 Maggio 2026